

CONCORDIA ET IUS S.R.L.

Organismo di Mediazione n. 809 iscritto al Registro degli Organismi ADR del Ministero della Giustizia
Ente di Formazione n. 427 accreditato per la formazione dei mediatori civili
Sede legale: Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo
PEC dedicata mediazione civile: concordiaetius@mypec.eu
Posta elettronica dedicata: mediazione@concordiaetius.it

Guida ai moduli di Mediazione Obbligatoria

Istanza e Domanda di Adesione ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010

OGGETTO DELLA GUIDA

Il presente documento illustra come compilare l'Istanza di Mediazione Obbligatoria e la Domanda di Adesione, entrambe sottoscritte con firma digitale PAdES. La procedura si svolge in forza dell'iscrizione dell'Organismo di Mediazione n. 809 al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 24 ottobre 2023 n. 150.

La procedura si applica alle sole materie elencate dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria per entrambe le parti (art. 8 comma 5). Le materie non elencate dall'art. 5 comma 1 rientrano invece nella mediazione volontaria, delegata o contrattuale, per la quale si utilizza il modulo dedicato Istanza di Mediazione Ordinaria.

REGIME NORMATIVO APPLICABILE

La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (riforma Cartabia) e dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 216 (correttivo Cartabia in vigore dal 25 gennaio 2025 che ha sostituito integralmente l'art. 6 sulla durata del procedimento).

L'efficacia esecutiva dell'accordo è retta dall'art. 12 comma 1 (titolo esecutivo per espropriazione forzata, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, quando l'accordo è sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti) e dal comma 1-bis (omologazione con decreto del presidente del tribunale quando non tutte le parti sono assistite dall'avvocato).

L'organizzazione dell'Organismo è retta dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150. Le indennità di mediazione sono determinate dall'Allegato A al medesimo D.M. e sono ridotte di un quinto nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, come previsto dall'art. 30 comma 4 del regolamento (riduzione applicabile a primo incontro e incontri successivi).

Parte I - Perimetro dell'obbligatorietà

Materie soggette a condizione di procedibilità (art. 5 comma 1)

La mediazione obbligatoria si applica esclusivamente alle materie tassativamente elencate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010. In tali materie chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alla controversia è tenuto, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la relativa eccezione va sollevata dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Elenco delle quattordici materie

1. Condominio - controversie fra condomini, fra amministratore e condominio, fra terzi e condominio.
2. Diritti reali - proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi.
3. Divisione - scioglimento della comunione ordinaria, ereditaria, coniugale.
4. Successioni ereditarie - lesione di legittima, riduzione, collazione, petizione di eredità.
5. Patti di famiglia - trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni ex artt. 768-bis ss. c.c.
6. Locazione - controversie tra locatore e conduttore, morosità, restituzione dell'immobile, risarcimento danni.
7. Comodato - restituzione del bene, uso indebito, indennità di occupazione.
8. Affitto d'azienda - controversie sul contratto di affitto d'azienda o di ramo aziendale.
9. Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria - azioni fondate sulla legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
10. Risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (compreso l'ambiente digitale).
11. Contratti assicurativi - controversie fra assicurato e compagnia sull'esecuzione del contratto.
12. Contratti bancari - conti correnti, mutui, aperture di credito, finanziamenti, cessioni del quinto.
13. Contratti finanziari - contratti di investimento, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti.
14. Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura - le nuove materie aggiunte dalla riforma Cartabia.

ESCLUSIONE - MATERIE FUORI DALL'OBLIGATORIETÀ

Le materie NON elencate dall'art. 5 comma 1 rientrano nella mediazione volontaria, delegata o contrattuale (D.Lgs. 28/2010 senza condizione di procedibilità). Per queste va utilizzato il modulo Istanza di Mediazione Ordinaria (volontaria, delegata, contrattuale). Esempi: contratti di compravendita di beni mobili, contratti di appalto, contratti di prestazione d'opera intellettuale non sanitaria, risarcimento del danno da fatto illecito non riconducibile alle materie elencate.

Le controversie in materia di consumo (B2C con consumatore o microimpresa) rientrano nella Sezione Speciale ADR Consumo n. 5 (D.Lgs. 130/2015 - artt. 141 ss. Cod. Cons.), per la quale va utilizzato il modulo dedicato Istanza di Mediazione ADR Consumo.

Le controversie nei settori regolati (AGCOM per comunicazioni elettroniche e servizi postali, ARERA per energia, gas, servizio idrico integrato, ART per trasporto passeggeri regolato) sono estranee al perimetro dell'obbligatorietà: per esse va utilizzato il modulo dedicato al corrispondente ramo settori regolati.

Effetti processuali dell'esperimento della mediazione obbligatoria

- Condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 comma 1): l'improcedibilità e eccepibile dal convenuto o rilevabile d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
- Interruzione della prescrizione dal momento della comunicazione della domanda alla parte invitata, con effetto sospensivo per tutta la durata del procedimento (art. 8 comma 2).
- Impedimento della decadenza dal momento della comunicazione della domanda; se il tentativo fallisce, la decadenza è impedita se la domanda giudiziale è proposta entro il termine di legge decorrente dal deposito del verbale di conclusione del procedimento (art. 8 comma 2).
- Non sospensione feriale dei termini processuali - la mediazione si svolge anche durante il periodo di sospensione feriale (art. 6 comma 2 nella versione sostituita dal D.Lgs. 216/2024).
- Durata massima di sei mesi (art. 6 comma 1 come sostituito dal D.Lgs. 216/2024 in vigore dal 25 gennaio 2025); per la mediazione delegata dal giudice il termine massimo è di nove mesi salvo proroga.

Parte II - Come si compila l'Istanza di Mediazione Obbligatoria

Struttura del modulo - dieci sezioni

Sezione	Contenuto essenziale
Presentazione	Numero pratica, sede, data protocollo (compilati dall'Organismo)
A1 - Parte istante	Dati anagrafici, C.F., residenza; se persona giuridica P. IVA e legale rappresentante
A2 - Parte invitata	Dati della controparte; A2-L: eventuale legale della parte invitata
A3 - Legale della parte istante	Nome, C.F., PEC, foro di iscrizione, procura (obbligatorio ex art. 8 c. 5)
B - Materia obbligatoria	Selezione fra le 14 materie dell'art. 5 c. 1; dati del procedimento
C - Effetti processuali	Riepilogo effetti su procedibilità, prescrizione, decadenza, sospensione feriale
D - Ragioni e fatti	D1 riferimenti temporali; D2 descrizione fatti (max 6.000 caratteri); D3 ragioni della pretesa
E - Valore, indennità, credito	E1 valore e fascia; E2 richieste; E3 riduzione 1/5 art. 30 c. 4; E4 credito d'imposta ex art. 20; E5 fatturazione
F - Dichiarazioni	Litispendenza, privacy, elezione di domicilio, doppio binario, informativa IA
G - Documentazione	Documento d'identità, C.F., procura al legale, atti negoziali, prove documentali
H - Firma	Luogo, data, firma cliente + firma avvocato; modalità di trasmissione (PEC dedicata)

Sezione A3 - Assistenza obbligatoria dell'avvocato

Nella mediazione obbligatoria le parti sono tenute a partecipare al procedimento con l'assistenza dell'avvocato (art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010). Nella sezione A3 vanno indicati cognome e nome del legale, codice fiscale, indirizzo PEC del legale (dove ricevere le comunicazioni dell'Organismo), foro di iscrizione all'Albo, numero di iscrizione. La procura al legale va allegata (sezione G, documento obbligatorio).

Nota - procura al legale

La procura può essere conferita su foglio separato con firma digitale del cliente (PAdES) oppure autenticata dall'avvocato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. come richiamato dall'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010. Nel primo caso occorre allegare il file firmato; nel secondo caso è sufficiente l'autentica in calce all'atto introduttivo.

Sezione B - Selezione della materia obbligatoria

La sezione B contiene l'elenco a scelta multipla delle quattordici materie dell'art. 5 comma 1. La selezione va effettuata in modo esclusivo salvo il caso di controversia mista che tocchi più materie elencate (es. condominio + diritti reali sulle parti comuni). In quest'ultima ipotesi vanno barrate tutte le caselle pertinenti e specificati nella sezione D i profili di ciascuna materia.

Sezione D - Descrizione dei fatti

1. D1 - Riferimenti temporali e contrattuali: data dei fatti costitutivi (contratto, sinistro, inadempimento, evento lesivo); numero e data di eventuale rapporto contrattuale; parti originarie del rapporto.
2. D2 - Descrizione dei fatti: esposizione cronologica dei fatti in un massimo di seimila caratteri; indicare i profili rilevanti per la materia selezionata nella sezione B (per condominio: delibera impugnata; per locazione: contratto e morosità; per responsabilità medica: struttura, prestazione, danno lamentato).
3. D3 - Ragioni della pretesa: fondamento giuridico della domanda con richiamo ai riferimenti normativi essenziali (obbligo di far di dare, di non fare; risarcimento; annullamento; restituzione); non è richiesta una completa qualificazione giuridica, che sarà oggetto dell'eventuale successivo giudizio.

Sezione E - Valore, indennità, credito d'imposta

Il valore della controversia va indicato in euro secondo le regole del c.p.c. (artt. 10 e ss.); in caso di valore indeterminabile o non determinato in via preliminare va barrata la casella dedicata. La fascia di valore determina l'indennità di mediazione da versare all'Organismo (Allegato A al D.M. 150/2023). Nella mediazione obbligatoria l'art. 30 comma 4 del regolamento prevede la riduzione di un quinto dell'indennità per il primo incontro e per gli incontri successivi. Dall'indennità va detratta l'eventuale somma già versata per la spese di avvio (art. 28 comma 5).

CREDITO D'IMPOSTA - Art. 20 D.Lgs. 28/2010

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione e a coloro che corrispondono il compenso all'avvocato per l'assistenza nel procedimento è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta e al compenso pattuito, fino a un massimo di seicento euro per procedimento in caso di successo della mediazione (o di seicento euro complessivi in caso di insuccesso). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

Nella sezione E5 va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta e il regime di fatturazione dell'indennità (fattura elettronica al codice destinatario o PEC del destinatario). La segreteria dell'Organismo emette fattura elettronica con la codifica tributaria appropriata.

Sezione F - Dichiarazioni obbligatorie

- F1 - Perimetro materia: dichiarazione che la controversia rientra in una delle materie dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010 e non è riconducibile al perimetro ADR Consumo o settori regolati (con conseguente utilizzo del modulo dedicato).
- F2 - Non litispendenza: dichiarazione che sulla medesima controversia non pende altro procedimento di mediazione presso altro Organismo o azione giudiziale già iscritta a ruolo.
- F3 - Consenso privacy: consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- F4 - Elezione di domicilio: elezione di domicilio presso lo studio del legale (art. 8 c. 5); indicazione di PEC per le comunicazioni.
- F5 - Doppio binario efficacia esecutiva: presa d'atto che l'accordo, se sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti, è titolo esecutivo (art. 12 c. 1); in caso contrario l'accordo produce effetti esecutivi solo previa omologazione con decreto del presidente del tribunale (art. 12 c. 1-bis).
- F6 - Informativa IA: informativa sull'uso di eventuali strumenti automatizzati o di intelligenza artificiale nella gestione della procedura, con diritto della parte al riesame umano di ogni valutazione automatizzata rilevante.

Sezione H - Firma e trasmissione

1. Luogo e data della sottoscrizione.
2. Firma digitale PAdES della parte istante (o del legale rappresentante se persona giuridica).
3. Firma digitale PAdES dell'avvocato che assiste la parte istante (obbligatoria ex art. 8 c. 5).
4. Verifica che la firma PAdES sia visibile e integra (il modulo blocca i campi post-firma).
5. Predisposizione del pacchetto di trasmissione: modulo firmato + allegati della sezione G (documento d'identità, C.F., procura, atti negoziali, prove documentali).
6. Trasmissione via PEC dedicata Mediazione Civile: concordiaetius@mypec.eu.
7. Ricezione della conferma di protocollo con numero pratica assegnato dall'Organismo e successive comunicazioni via PEC del legale.

Parte III - Come si compila la Domanda di Adesione

Differenze rispetto all'Istanza

La Domanda di Adesione riprende la struttura dell'Istanza ma differisce nelle sezioni A, D e F. Va compilata dalla parte invitata entro il termine per la partecipazione al primo incontro fissato dall'Organismo (art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010). L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria anche per la parte invitata (art. 8 comma 5).

Sezione ADERENTE - Dati anagrafici della parte invitata

Dati anagrafici completi (persona fisica: nome, cognome, C.F., residenza; persona giuridica: denominazione, P. IVA, sede legale, legale rappresentante). Indicare la qualità in cui si aderisce (parte invitata, convenuto in causa già iscritta a ruolo se la mediazione è delegata dal giudice, terzo interveniente adesivo). Riferimento al numero di pratica assegnato dall'Organismo (indicato nella comunicazione di invito).

Sezione D - Posizione della parte invitata

- Adesione integrale con impegno a partecipare al primo incontro e ai successivi.
- Adesione con contestazione parziale delle pretese; indicazione dei profili sui quali la parte invitata contesta l'esposizione dei fatti o la ricostruzione giuridica.
- Adesione con proposta transattiva - la parte invitata può formulare già in sede di adesione una proposta transattiva da sottoporre alla parte istante attraverso il mediatore.
- Adesione con eccezione di improcedibilità - la parte invitata può eccepire il difetto della condizione di procedibilità se la materia non rientra nell'art. 5 c. 1 (in questo caso il procedimento non è obbligatorio e la parte invitata può scegliere se aderire volontariamente o non aderire).

Sezione F - Dichiarazioni specifiche dell'aderente

La sezione F della Domanda di Adesione contiene le medesime dichiarazioni dell'Istanza con una specificità: la dichiarazione F1 attesta che la parte invitata riconosce l'appartenenza della controversia alla materia dichiarata dall'istante, oppure la contesta motivatamente. In caso di contestazione la parte invitata può comunque aderire in via cautelativa (adesione condizionata) per non incorrere nelle conseguenze negative previste dall'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 (rilievo del comportamento nel giudizio successivo).

CONSEGUENZE DELLA NON ADESIONE - Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. Il giudice condanna inoltre la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Aderire con contestazione integrale ma partecipare al primo incontro e comportamento processuale corretto che tutela la parte invitata dai rilievi di cui sopra. La contestazione può essere approfondita nel merito nel corso del procedimento di mediazione senza che questo pregiudichi la posizione processuale della parte.

Parte IV - Riferimenti normativi coordinati

Fonti primarie e secondarie applicabili

Riferimento	Oggetto e rilevanza
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28	Disciplina generale della mediazione civile e commerciale, testo coordinato con le riforme Cartabia (2022) e correttivo (2025)
Art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010	Elenco delle quattordici materie soggette a condizione di procedibilità
Art. 6 D.Lgs. 28/2010	Durata del procedimento (sei mesi ordinari, nove mesi delegata), non sospensione feriale - testo sostituito dal D.Lgs. 216/2024
Art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010	Effetti sostanziali: interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza
Art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010	Assistenza obbligatoria dell'avvocato nella mediazione obbligatoria
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 28/2010	Efficacia esecutiva dell'accordo sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti
Art. 12 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010	Omologazione dell'accordo quando non tutte le parti sono assistite dall'avvocato
Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010	Conseguenze della mancata partecipazione al procedimento
Art. 20 D.Lgs. 28/2010	Credito d'imposta per indennità di mediazione e compensi legali
D.M. 24 ottobre 2023 n. 150	Regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione degli organismi e sull'indennità di mediazione

Art. 28 comma 5 D.M. 150/2023	Detrazione delle spese di avvio dall'indennità
Art. 30 comma 4 D.M. 150/2023	Riduzione di un quinto dell'indennità nelle materie ex art. 5 c. 1 (primo incontro e incontri successivi)
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149	Riforma Cartabia - modifiche al D.Lgs. 28/2010
D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 216	Correttivo Cartabia - sostituzione integrale dell'art. 6 (in vigore dal 25 gennaio 2025)
Reg. UE 2016/679 (GDPR)	Trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	Codice privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Reg. UE 2024/1689 (AI Act)	Applicazione al sistema giustizia degli obblighi di trasparenza e riesame umano per i sistemi ad alto rischio

Fonti istituzionali di verifica

- Testo coordinato del D.Lgs. 28/2010: <https://www.mondoadr.it/d-lgs-n-28-2010-disposizioni-integrative-e-correttive-testo-coordinato-alla-riforma-cartabia-2>
- Testo del D.M. 150/2023: <https://www.mondoadr.it/testo-dm-150-2023/>
- Correttivo Cartabia D.Lgs. 216/2024: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/10/25G00003/sg>
- Ministero della Giustizia - Registro degli Organismi di Mediazione: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4.page

CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ NORMATIVA

Il presente documento riflette il quadro normativo vigente alla data della versione 08.2026. In caso di modifiche legislative sopravvenute, le sezioni del modulo sono aggiornate e la guida è ripubblicata con l'indicazione della nuova versione. Le implementazioni operative (elenchi, checklist, riquadri) non introducono obblighi non previsti dalla normativa vigente ma organizzano la raccolta delle informazioni richieste dalla legge e dal regolamento.